

Rapporto

numero

data

Dipartimento

5 settembre 2016

ISTITUZIONI

Concerne

**della Commissione delle petizioni e dei ricorsi
sul ricorso 1° febbraio 2016 della Parrocchia di Prato Leventina contro il
decreto di disconoscimento del Patriziato degagnale di Fiesso emanato
dal Consiglio di Stato il 23 dicembre 2015**

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

in allegato vi trasmettiamo il testo del progetto di decisione approvato dalla Commissione delle petizioni e dei ricorsi nella seduta del 5 settembre 2016, in merito al ricorso di cui sopra.

Per la Commissione delle petizioni e dei ricorsi:

Giorgio Fonio, relatore
Ay - Beretta Piccoli - Campana - Frapolli -
Gaffuri - Galeazzi - Gianella - Guscio -
Jelmini - La Mantia - Lurati - Lurati Grassi -
Patuzzi - Pellanda - Schnellmann

PROGETTO DI DECISIONE

Il Gran Consiglio

statuendo sul ricorso presentato il 1° febbraio 2016 dalla **Parrocchia di Prato Leventina**, rappresentata dal Consiglio parrocchiale,

contro

la decisione del **Consiglio di Stato**, emanata il 23 dicembre 2015 (ris. gov. n. 5896), con la quale è stato disconosciuto il Patriziato degagnale di Fiesso;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,

IN FATTO:

A.

A.a. Il Patriziato degagnale di Fiesso (di seguito: la Degagna) si è trovato in una situazione di grave carenza gestionale, causata dalla totale assenza di amministratori. Per tale ragione, il 22 maggio 2011 l'Assemblea della Degagna ha pronunciato all'unanimità la seguente decisione:

- «1. Lo scioglimento del Patriziato degagnale di Fiesso è accettato.
2. I beni patriziali (con i relativi attivi e passivi) sono ceduti al Comune di Prato Leventina e i beni ecclesiastici (con i relativi attivi e passivi) alla costituenda Fondazione San Defendente».

A.b. Venutasi a trovare anche una precaria situazione patrimoniale, il Consiglio di Stato il 6 marzo 2012 (ris. gov. n. 1162) ha posto sotto gerenza la Degagna. Gerenti sono state designate l'avv. Anna Ciaranfi Zanetta, Dalpe, e Ilaria Sartore, Rodi-Fiesso. La medesima risoluzione metteva in luce come i beni ecclesiastici della Degagna «*non risultano infatti di proprietà patriziale*», ma erano affidate in amministrazione alla Degagna in virtù dell'art. 79 del Regolamento organico patriziale (ROP).

A.c. Il 20 aprile 2012 (cfr. estratto del registro di commercio) è stata costituita la Fondazione cristiana San Defendente avente per scopo di occuparsi «*della gestione e la manutenzione dell'Oratorio di Santa Maria Maddalena e di San Defendente (part. 137 RFD Prato Leventina)*» e di mantenere «*sia la gestione, sia la manutenzione dell'immobile cedutole dall'estinto Beneficio cappellanicco di Fiesso (part. 201 RFD Prato Leventina)*».

A.d. Il 15 maggio 2012 il Consiglio di Stato (ris. gov. 2620) ha liberato la Degagna dai compiti gestionali e amministrativi riguardanti i beni ecclesiastici, abrogando contestualmente l'art. 79 ROP. Contestualmente, il Governo cantonale ha trasmesso alla Fondazione cristiana San Defendente la gestione dei beni ecclesiastici, ossia dell'Oratorio di Santa Maria Maddalena, Fiesso, del Beneficio cappellanico di Fiesso e dei conti correnti postali di PostFinance n. 65-7360-2 (Amministrazione Chiesa di Fiesso) e n. 65-3580-2 (Beneficio cappellanico di Fiesso).

A.e. Il 23 dicembre 2015 il Consiglio di Stato (ris. gov. 5896) ha decretato il disconoscimento del Patriziato degagnale di Fiesso. I beni immobili ecclesiastici non sono citati nella decisione governativa. Alla Fondazione cristiana San Defendente sono tuttavia stati versati fr. 53'500.- «a tacitazione dei crediti vantati nei confronti della Degagna».

B.

B.a. Contro il decreto di disconoscimento la Parrocchia di Prato Leventina, rappresentata dal Consiglio parrocchiale, presenta un ricorso al Gran Consiglio, chiedendo di far chiarezza sul trapasso di proprietà immobiliari relativi ai beni ecclesiastici e di annullare l'attribuzione di fr. 53'500.- alla Fondazione Cristiana San Defendente.

B.b. Chiamata ad esprimersi, la Fondazione cristiana San Defendente, patrocinata dall'avv. Davor Vadlja, postula la reiezione del ricorso. Il Consiglio di Stato ricorda che i beni ecclesiastici non sono oggetto del decreto di disconoscimento, non essendo mai stati di proprietà della Degagna. Per quanto attiene ai conti bancari legati ai beni ecclesiastici, rileva che la risoluzione del 2012 (punto A.d.) non è mai stata impugnata. Ne conclude che il ricorso debba essere respinto. Esso chiede altresì di poter continuare con le operazioni relativi al disconoscimento della Degagna. Le gerenti della Degagna si limitano a mettere in rilievo alcuni fatti senza formulare vere e proprie conclusioni.

B.c. In replica la Parrocchia di Prato Leventina conferma le proprie censure ricorsuali.

B.d. In duplice la Fondazione cristiana San Defendente, sempre patrocinata dall'avv. Davor Vadlja, ha chiesto nuovamente che il ricorso sia respinto. Il Consiglio di Stato non ha aggiunto osservazioni, riconfermandosi nella sua decisione.

B.e. Il 2 giugno 2016 in maniera spontanea la Parrocchia di Prato Leventina, ora patrocinata dall'avv. Stefano Camponovo, ha presentato varia documentazione, sottolineando il diritto a ottenere i fr. 53'500.- attribuiti alla Fondazione cristiana San Defendente. Nello scritto è contenuta anche la copia di un verbale di udienza del 20 maggio 2016 dinanzi al Pretore di Leventina in una causa fra la Diocesi di Lugano e la Fondazione cristiana San Defendente. Dal verbale emerge che il giudice civile ha deciso quanto segue:

«1. È fatto ordine all'Ufficiale dei registri di Leventina, Faido, di cancellare l'ordine di restrizione generale della facoltà di disporre dei mapp. n. 137 e 201 RFD di Prato (Leventina), rispettivamente l'ordine di rifiutare qualsivoglia iscrizione di alienazione o qualsivoglia annotazione a registro fondiario di diritti reali limitati a carico dei mapp. n. 137 e 201 RFD di Prato (Leventina).

2. È fatto ordine all'Ufficiale dei registri di Leventina, Faido, di procedere con l'iscrizione dei trapassi di proprietà dei fondi n. 137 e 201 RFD di Prato (Leventina) dalla Fondazione cristiana San Defendente all'Oratorio di Santa Maria Maddalena (part. n. 137), rispettivamente al Beneficio cappellanico di Fiesso (part. n. 201).

3. La presente istanza è stralciata dai ruoli per avvenuta transazione ai sensi dei considerandi.

4. Non si prelevano tasse di giustizia. Le spese verranno assunte dalla Diocesi. Non si assegnano ripetibili».

Considerando,

IN DIRITTO:

1.

1.1 Il ricorso al Gran Consiglio è dato solo nei casi previsti dalla legge (art. 100 cpv. 1 LPAm). Contro le decisioni del Consiglio di Stato di riconoscimento (art. 3 cpv. 2 LOP) e di disconoscimento (art. 38 cpv. 2 LOP) di un Patriziato, è proponibile il ricorso al Parlamento cantonale. La via ricorsuale in sé sarebbe corretta.

1.2 A norma dell'art. 103 LPAm il ricorrente può far valere la violazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), l'inadeguatezza (lett. c). Il potere di esame del Parlamento, adito su ricorso, è pertanto completo e può rivedere qualsiasi aspetto della decisione impugnata. Applica il diritto d'ufficio (art. 31 LPAm), potendo quindi trattare aspetti non esplicitamente sollevati dalle parti. Anche d'ufficio accerta i fatti, non è vincolato alle domande di prova delle parti e valuta le prove secondo il libero convincimento (art. 25 cpv. 1 LPAm). In concreto, visto l'esito, il Gran Consiglio è nelle condizioni di emanare una decisione, senza dover dar seguito, come si vedrà, alle domande di assunzioni di prova richieste dalle parti.

1.3 Trattandosi di una procedura amministrativa, la ricorrente non necessita dell'autorizzazione a stare in lite (art. 15 lett. f della legge sulla Chiesa cattolica; LCC; RL 2.3.1.1). La "dichiarazione" dell'Ordinario diocesano, peraltro apparentemente non preceduta da una decisione dell'Assemblea parrocchiale, è del tutto superflua.

2. Ammesso e non concesso che la «*richiesta di far chiarezza sui trapassi immobiliari*» sia proponibile in sede ricorsuale e sia oggetto della controversia, essa è divenuta in ogni caso priva di oggetto. La transazione conclusa dinanzi

al Pretore di Leventina tra la Diocesi di Lugano e la Fondazione Cristiana San Defendente ha senz'altro chiarito definitivamente i diritti di proprietà (cfr. punto B.e).

3.

3.1 La ricorrente fonda il suo interesse ad agire nell'atto di ricorso per «*salvaguardare gli interessi della comunità parrocchiale di Prato Leventina*», asserendo che in sostanza come Parrocchia in suo nome può vantare diritti riconducibili alla Chiesa cattolica. In replica la ricorrente sottolinea che «*gli immobili appartenevano alla Curia, per questo si è deciso di inoltrare ricorso. La curia è legittimata a presentare ricorso e per essa ha agito la Parrocchia di Prato Leventina. Pertanto quest'ultima agisce a suo nome e a nome della Diocesi di Lugano. Verrà trasmessa con posta separata la specifica delega*». Il 2 giugno 2016 la ricorrente ha effettivamente inviato fra le altre cose una dichiarazione dell'Ordinario Diocesano, in nome della Diocesi di Lugano, che riferisce della «*piena approvazione dell'operato della Parrocchia di Prato Leventina nell'ambito del suo ricorso del 1° febbraio 2016*».

3.2 A norma dell'art. 1 LCC la Chiesa cattolica apostolica romana nel Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi (cpv. 1). Essa comprende la Diocesi, le Parrocchie e altre istituzioni o Enti ecclesiastici eretti dall'Ordinario, Vescovo di Lugano (cpv. 2). Secondo l'art. 4 cpv. 1 LCC la Diocesi ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è retta dall'Ordinario. Giusta l'art. 8 cpv. 1 LCC la Parrocchia è una corporazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica di diritto pubblico. Ancora secondo l'art. 21 LCC è riconosciuta la personalità giuridica degli Enti ecclesiastici eretti dall'Ordinario con statuti e regolamenti propri. Fra questi ultimi si annoverano anche i benefici (cfr. ENRICO MASPOLI, *Il diritto ecclesiastico dello Stato del Canton Ticino*, 1924, pag. 98 segg.). Per prassi consolidata è riconosciuta personalità giuridica, dal momento che vi è dedizione dell'Altare, anche alle singole Chiese (MASPOLI, pag. 96). Giova rilevare che l'Ordinario – ossia in casi non straordinari il Vescovo di Lugano – esercita la sorveglianza su tutto ciò che attiene alla vita della Chiesa cattolica nel Cantone Ticino, e in particolare vigila sugli enti e sui beni ecclesiastici (art. 5 cpv. 1 LCC). Contrariamente alla tesi avanzata implicitamente con il ricorso, non è perché vi sia un bene ecclesiastico (ossia riconducibile in qualche modo alla Chiesa cattolica), che la Parrocchia possa vantare diritti particolari, ma piuttosto vi sono all'interno della stessa Chiesa persone giuridiche ben distinte. È pacifico, del resto, e non è contestato dalla ricorrente, che i beni ecclesiastici gestiti dalla Degagna non erano di proprietà della Parrocchia.

3.3 Con l'allegato di replica e lo scritto spontaneo del 2 giugno 2016, la ricorrente ha invero tentato di sanare in maniera tardiva un "difetto" di partenza della procedura. Infatti, entro il termine di ricorso la ricorrente ha sollevato il ricorso solo in suo nome, riferendo genericamente che il suo ruolo di Parrocchia la farebbe assurgere a rappresentante di tutta la Chiesa cattolica nel territorio di Prato Leventina. A torto. La ricorrente non ha mai affermato di presentare ricorso in nome di altre persone fisiche o giuridiche. L'intestazione del ricorso non lascia spazio a dubbi: il ricorso è presentato solo dalla Parrocchia di Prato

Leventina e non da altre entità religiose. In questa sede occorre quindi chiedersi unicamente se la Parrocchia di Prato Leventina può vantare in suo nome diritti o pretese di altri enti religiosi.

- 3.4** Giusta l'art. 65 cpv. 1 LPAm ha diritto di ricorrere chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. La nozione di interesse degno di protezione corrisponde a quella, identica, racchiusa negli art. 48 lett. a della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e 103 lett. a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; sostituito dall'odierno art. 89 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Introducendo il requisito dell'interesse degno di protezione, il legislatore ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'*actio popularis*, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro lato basta però l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 65 LPAm basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato ed attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (fra tante sentenza TRAM 52.2015.2 del 16 aprile 2015 consid. 2 con riferimenti). Tale disciplina si indirizza principalmente ai privati, ma in tal caso la ricorrente non agisce come persona privata, segnatamente proprietaria di un bene, bensì come Ente di diritto pubblico, analogamente a un Comune.
- 3.5** Come riferito già da questo Gran Consiglio nella decisione del 25 marzo 2002 contro il riconoscimento del Patriziato di Vezia, la legittimazione di un Ente pubblico a ricorrere è data fra l'altro quando esso è toccato nei suoi legittimi interessi pubblici, ossia della Parrocchia stessa, rispettivamente dei suoi parrocchiani, o quando dispone di un'autonomia decisionale tutelabile, che gli è riconosciuta dalla normativa concretamente applicabile (cfr. anche RDAT II-1999, n. 18). In concreto la Parrocchia non può vantare alcun interesse legittimo, poiché non c'è nessuna normativa che conferisca alla Parrocchia un diritto, ma anche solo un vago compito, di difendere o tutelare i beni ecclesiastici siti nel proprio territorio. Anche dal Codice di diritto canonico del 25 gennaio 1983 (CIC; cfr. http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_it.html), il quale potrebbe venire in soccorso quale diritto sussidiario interno, non si può dedurre alcunché. Il can. 515 § 1 CIC si limita definire la Parrocchia come «*comunità stabile di fedeli costituita stabilmente*». I canoni successivi sono peraltro del tutto irrilevanti per il caso che ci interessa. Questa disciplina è anche comprensibile. Infatti, nella Diocesi, non è il Parroco né tantomeno la Parrocchia a poter vantare una vigilanza e una "potestà ordinaria" su tutta l'attività ecclesiastica, bensì solamente l'Ordinario diocesano, ossia il Vescovo di Lugano (art. 5 cpv. 1 LCC; art. 381 § 1 CIC). In tal senso si inserisce anche un'antica prassi, fatta propria anche da questo Gran Consiglio, secondo cui l'Ordinario diocesano ha il diritto di agire giudizialmente in nome

della Parrocchia e degli altri Enti anche in urto alle decisioni degli stessi organi a tutela dei suoi diritti e degli enti inferiori stessi (decisione della Commissione dell'Amministrativo del Gran Consiglio n. 109 del 27 febbraio 1953 in re Ordinario diocesano c/Consiglio di Stato e Parrocchia di Bodio; con rinvio a giurisprudenza del Tribunale di appello, Repertorio di Giurisprudenza Patria 1899, pag. 702; 1902, pag. 608; 1915, pag. 596 e 773). Da ciò deriva che la ricorrente, unicamente come Parrocchia, non può vantare alcun interesse personale e legittimo a ricorrere nella controversia in questione. Il destino del ricorso è pertanto segnato.

- 3.6** Benché la decisione impugnata sfugga a ogni esame di merito, a titolo puramente abbondanziale si può aggiungere che il ricorso, quand'anche ricevibile, non avrebbe avuto miglior sorte. Infatti, il decreto di disconoscimento non è parificabile a una sentenza di un giudice civile. Le questioni di proprietà vantate da terzi seguono in ogni caso la giurisdizione civile. Il decreto di disconoscimento, analogamente a una decisione dell'autorità di vigilanza relativa alla ratifica di regolamenti, è emanato con la riserva del diritto dei terzi (si veda art. 127 cpv. 3 LOP; cfr. anche art. 189 cpv. 3 LOC). In altre parole, il decreto di disconoscimento, come un decreto di aggregazione in caso di aggregazione comunale o un decreto di scioglimento di un Consorzio, non è altro che l'atto con cui l'autorità competente provvede alla soppressione di un Patriziato, liquidando i beni riconducibili all'Ente cancellato e assegnandoli ad altre persone (fisiche o giuridiche). Tale decreto non accerta in maniera costitutiva la proprietà di un bene, la quale può essere ridiscussa da terzi con un'azione civile contro la persona a cui il bene controverso è stato attribuito (come poi è stato effettivamente fatto; cfr. punto B.e). Alla medesima stregua, chi si vede assegnato un bene non può vantare dal decreto di disconoscimento un diritto assoluto di proprietà verso tutti. A ragione quindi, il Consiglio di Stato non ha inserito la ricorrente fra le parti della procedura, poiché da un lato essa non era chiaramente interessata dallo scioglimento della Degagna e da un altro lato non era prevista alla ricorrente l'assegnazione di alcun bene della Degagna. Per completezza argomentativa, analogamente le autorità di ricorso adite da un rimedio ricevibile, eventualità non realizzata nel caso concreto, si limiterebbero a esaminare la legalità e l'opportunità (nell'ipotesi in cui sia proponibile tale censura) dello scioglimento e delle assegnazioni dei beni, ma non statuirebbero sulla proprietà civile in quanto tale.

4.

- 4.1** Atteso che il ricorso è inammissibile, il Gran Consiglio in questa sede non è abilitato a modificare la decisione impugnata in nessun **su**o punto e non giudica pertanto alcunché. Nello scritto spontaneo del 2 giugno 2016 la ricorrente, rappresentata dal medesimo rappresentante della Diocesi, del beneficio e della chiesa in discussione, cita però un fatto nuovo, ossia l'accordo dinanzi alla Pretura di Leventina tra la Fondazione e la Diocesi sui beni immobiliari (punto B.e). Tale aspetto modifica nella sostanza le conseguenze patrimoniali del decreto di disconoscimento, che era alla base di un accordo tra le parti dell'allora procedura. L'accordo su cui il Governo aveva adottato la sua decisione si vede oggi stravolto (i fondi ecclesiastici erano pacificamente legati ai conti attribuiti e all'importo di fr. 53'500.-). Tale nova in senso proprio, poiché

emerso successivamente alla decisione impugnata e totalmente nuovo (non riferito a fatti precedenti), non può essere ignorato. In tale evenienza vi è un nuovo stato di fatto, sul quale la competente autorità non si è ancora pronunciata: gli interessati devono perciò presentare una richiesta di riesame o di riconsiderazione all'autorità di prima istanza. Dal momento che ci si fonda su premesse fattuali differenti, di principio, la forza di cosa giudicata della precedente decisione non osta al suo esame (sentenza del Tribunale federale 1P.513/2004 del 14 luglio 2005 consid. 2.2 con riferimenti, in RtiD 2006 I 11). Benché la riconsiderazione, diversamente dalla revisione, non sia retta esplicitamente dalla LPAm, essa deriva direttamente dai principi della Costituzione federale (sentenza citata 1P.513/2004 consid. 2.1 e 2.2; cfr. anche art. 53 cpv. 2 LPGa; RS 830.1).

- 4.2** Invero la domanda di riesame è già stata presentata sia dalla ricorrente, ma anche a nome della Diocesi e dell'Ordinario con lo scritto del 2 giugno 2016. Essa è stata inviata però a questo Gran Consiglio, autorità di ricorso, e non al Consiglio di Stato, autorità di prima istanza. A norma dell'art. 6 cpv. 1 LPAm l'autorità incompetente trasmette d'ufficio gli atti a quella competente, sia essa cantonale o federale, e ne dà comunicazione all'istante o ricorrente. Per l'art. 6 cpv. 2 LPAm i termini si ritengono rispettati se lo furono con le insinuazioni all'autorità incompetente. La domanda di riesame o di riconsiderazione (consid. 4.1) compete all'autorità di prima istanza, ossia al Consiglio di Stato, a cui vanno trasmessi gli atti d'ufficio per i propri incumbenti. Se il Governo ritiene che siano date le condizioni per un riesame, procederà all'emissione di una nuova decisione nel merito, facendone pubblicazione nel Foglio Ufficiale. Se l'Esecutivo reputa per contro che le premesse per procedere ad un riesame della decisione non siano adempiute, può rifiutarsi di esprimersi nuovamente sulla vertenza. In questo caso l'istante non dispone di nuove facoltà di ricorso quanto al merito; egli può comunque insorgere al Gran Consiglio contro la ritenuta insussistenza dei requisiti per il riesame (sentenza citata 1P.513/2004 consid. 2.3). In tale occasione il Consiglio di Stato dovrà anche chinarsi nuovamente sulla sua competenza (rivedendo se del caso la ris. gov. 2620/2012; lett. A.d), atteso che l'amministrazione dei beni ecclesiastici, ancorché in origine gestiti da un Patriziato (e non di sua proprietà; lett. A.b.), non spetta all'autorità civile, ma all'Ordinario diocesano (art. 5 LCC; consid. 3.2 e 3.5).
- 5.** Ne segue che il ricorso, per quanto ancora d'interesse, deve essere dichiarato irricevibile. L'incarto è comunque rinviato al Consiglio di Stato per i propri incumbenti (consid. 4). Si giustifica la comunicazione della presente decisione a tutte le parti, segnatamente anche all'Autorità di vigilanza sulle fondazioni per verificare se lo scopo della Fondazione opponente sia ancora attuale. Per prassi consolidata, nelle procedure ricorsuali dinanzi ai Parlamenti, segnatamente all'Assemblea federale e al Gran Consiglio, non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili. Al riguardo, la LPAm ora in vigore non ha voluto mutare tale regime. Le richieste di indennità per ripetibili non possono quindi trovare accoglimento, atteso peraltro che la Fondazione cristiana San Defendente poteva agire in causa propria senza l'ausilio di un legale e si è piegata di fatto – in sede civile – alle richieste presentate in questa sede dalla ricorrente.

Per questi motivi,

su proposta della Commissione delle petizioni e dei ricorsi,

d e c i d e :

1. Nella misura in cui non è privo d'oggetto, il ricorso è irricevibile.
2. Gli atti sono trasmessi d'ufficio al Consiglio di Stato nel senso dei considerandi.
3. Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.
4. Intimazione:
 - al ricorrente, rappr. dall'avv. Stefano Camponovo, Lugano;
 - alla Fondazione Cristiana San Defendente, rappr. dall'avv. Davor Vadlja, Lugano;
 - Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, Piazza Stazione 4a, 6602 Muralto;
 - all'avv. Anna Ciaranfi Zanetta, Dalpe;
 - alla signora Ilaria Sartore, Rodi-Fiesso;
 - al Consiglio di Stato, Residenza;
 - alla Sezione degli Enti locali, Residenza;
 - al Municipio di Prato Leventina (per informazione);
 - all'Ordinario Diocesano, Casella postale 5382, 6901 Lugano.

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario generale:

F. Badasci

G. Buzzini

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la decisione del Gran Consiglio in materia di disconoscimento di un Patriziato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni (art. 38 cpv. 3 LOP).